



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Indice

Art.1 – Normativa di riferimento.

Art.2 – Soggetti Beneficiari- Requisiti.

Art.3 - Istruttoria ed efficacia del permesso.

Art.4 - Validità del permesso rosa.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso - Sanzioni.

Art.7 – Entrata in Vigore

Art.8 - Disposizioni finali.

Art.1 – Normativa di riferimento.

1. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito NCdS) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021
2. La norma specificata introduce nel NCdS e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett.d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».
3. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del NCdS, nel comma 2, la lett.g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni), alla cui lettura si rimanda, che in sintesi consente agli enti proprietari della strada la capacità, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada, di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza. Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.

5. Va ricordato che l'art.159 del NCdS prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, venga posto in divieto di sosta su stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
6. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Art.2 - Soggetti Beneficiari- Requisiti.

1. I soggetti beneficiari sono le donne in stato di gravidanza dal terzo mese e/o genitore con prole di età inferiore ad anni
2. I requisiti per ottenere il Contrassegno Temporaneo Rosa (CTR) sono:
 - Essere residente nel comune di Campofelice di Roccella;
 - Essere in stato di gravidanza dal terzo mese e/o genitore con prole di età inferiore ad anni 2.
 - Essere in possesso di patente di categoria B) in corso di validità
 - Essere proprietario del veicolo o avere la disponibilità in uso dello stesso;

Art. 3 Modalità di Rilascio e Utilizzo Del Permesso Rosa.

Per usufruire dei "parcheggi rosa" è necessario avere il Contrassegno Temporaneo Rosa, da esporre in modo ben visibile, sul cruscotto all'interno dell'auto.

Al fine di ottenere il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa, i soggetti residenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, devono presentare domanda su apposito modulo, cui seguirà il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa.

Il modulo di *RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO TEMPORANEO ROSA* sarà reperibile direttamente presso il Comando di Polizia Municipale Municipale.

L'istanza, in carta semplice, presentata al protocollo del Comune di Campofelice di Roccella, deve essere debitamente compilato e corredato dei seguenti allegati:

- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza;
- Copia della carta di identità, patente di guida e della carta di circolazione del veicolo e/o dei veicoli, nonché eventuale dichiarazione di concessione in uso dell'autovettura qualora il proprietario non faccia parte del nucleo familiare della richiedente;
- attestazione di versamento di € 5,00 (euro cinque/00) con causale "oneri istruttori per rilascio permesso rosa su c/c n. 15692908 intestato al Comune di Campofelice di Roccella, inserendo la seguente causale " Rilascio permesso rosa ";

Il possesso del Contrassegno Temporaneo Rosa, rilasciato, consente di sostare per un massimo di un'ora negli stalli di sosta denominati "Parcheggi Rosa", delimitati dal colore rosa e destinati esclusivamente alle donne in stato di gravidanza e/o genitore con prole neonatale, conducenti di veicoli privati. Il contrassegno deve essere esposto sul cruscotto all'interno del veicolo, insieme al disco orario indicante l'ora di inizio sosta ed è valido, dopo il parto, solo in presenza del bambino.

Art.4 - Validità.

Il contrassegno temporaneo rosa ha validità:

1. a partire dalla data del rilascio fino a 30 giorni dopo la data presunta del parto da indicare nella richiesta;
2. tale scadenza sarà prorogata fino al compimento del secondo anno di età dell'infante previa presentazione del relativo certificato di nascita;
3. Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Art.5 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente permesso qualora deteriorato.
2. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Art.6 - Disposizioni di utilizzo del permesso - Sanzioni.

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.
2. La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata, oltre che allo stato di gravidanza, alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.
3. Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso, inoltre, quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi. La normativa prevede che il permesso rosa sia usufruibile dalla madre alla guida di un veicolo, e/o al genitore con la presenza del minore in auto, per poter usufruire del permesso.
4. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale.

6. Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art.2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta.

Art.7 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività

Art.8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del NCdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n.241 del 7 agosto 1990.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati: A - Contrassegno identificativo del "permesso rosa", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art.381 del Reg.to del NCdS; B - Modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa".
3. Il Dirigente Responsabile del Comando di Polizia Municipale potrà, al variare delle disposizioni normative tecniche, variare i contenuti degli allegati A e B, senza ulteriore necessità di variazione regolamentaria.

